

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche»⁽¹⁾

I. Premessa

Il 1° gennaio 2014 diverrà applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel regolamento (“CRR”) e nella direttiva (“CRD IV”) comunitari del 26 giugno 2013⁽²⁾, che traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. *framework* Basilea 3)⁽³⁾.

Il quadro normativo si completerà con l’emanazione delle misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* - ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (ABE) e, in alcuni casi, delle altre Autorità europee di supervisione (ESA).

Il regolamento e le norme tecniche sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, senza necessità di recepimento, e costituiscono il cosiddetto *Single Rulebook*; la disciplina contenuta nella direttiva richiede, invece, di essere recepita nelle fonti del diritto nazionali.

Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria, nonché al fine di realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, è stata definita la presente Circolare che:

- i) recepisce le norme della CRD IV, la cui attuazione, ai sensi del Testo unico bancario, è di competenza della Banca d'Italia;
- ii) indica le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali attribuite dalla disciplina comunitaria alle autorità nazionali;
- iii) delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione, in modo da agevolarne la fruizione da parte degli operatori.

Nel definire il contenuto della Circolare si è tenuto conto degli standard internazionali (quali quelli definiti dall’FSB e dal Comitato di Basilea), degli orientamenti e delle raccomandazioni dell’ABE, dei risultati delle analisi d’impatto della regolamentazione e delle consultazioni condotte⁽⁴⁾, in linea con le migliori prassi di regolamentazione (*better regulation*) e con l’obiettivo di dotare il sistema finanziario italiano di una normativa di elevata qualità sotto il profilo dell’efficacia rispetto alle finalità di vigilanza, della proporzionalità degli oneri ricadenti sugli intermediari, della chiarezza e intelligibilità per gli operatori.

(1) Il testo della Circolare è pubblicato alla pagina "Vigilanza > Quadro normativo > Regolamentazione della Banca d'Italia > Circolari e Regolamenti di vigilanza > Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche".

(2) Cfr.:

i) il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013, e successivamente oggetto di rettifica integrale pubblicata, nella versione in lingua italiana, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 321 del 30 novembre 2013;

ii) la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013.

(3) Cfr. <http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>.

(4) Cfr. i seguenti documenti di consultazione: Quadro generale e discrezionalità nazionali (agosto 2013); Scelte normative relative al regime transitorio (novembre 2013); Impostazione generale, ambito di applicazione, operatività transfrontaliera, riserve di capitale e processo di controllo prudenziale (novembre 2013).

Con l'emanazione della presente Circolare, la Banca d'Italia si prefigge l'obiettivo di adempiere all'obbligo di rivedere e aggiornare periodicamente le proprie disposizioni di vigilanza alla luce dell'evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

La nuova Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Di seguito si illustrano: i) l'architettura della nuova normativa (par. 2); ii) il contenuto e le principali scelte normative della Circolare (par. 3); iii) le disposizioni finali, transitorie e di coordinamento nonché le abrogazioni (par. 4).

2. *Architettura della nuova normativa prudenziale*

In linea con le finalità indicate nella premessa, la Circolare si articola in tre parti, che tendenzialmente raggruppano le disposizioni a seconda delle fonti normative da cui derivano (norme comunitarie oggetto di recepimento, norme comunitarie di diretta applicazione, materie non armonizzate) ⁽⁵⁾.

In particolare, la:

- Parte Prima detta le norme di attuazione della disciplina contenuta nella CRD IV, da recepire negli ordinamenti nazionali (ad esempio: disposizioni in materia di autorizzazione all'attività bancaria, operatività transfrontaliera, riserve di capitale e processo di controllo prudenziale);
- Parte Seconda contiene, per ciascuna materia, l'indicazione, a titolo ricognitivo, delle norme europee immediatamente applicabili; definisce, se del caso, le linee guida utili alla piena e agevole applicazione del CRR; individua le discrezionalità nazionali esercitate dalla Banca d'Italia, le unità organizzative responsabili e i termini dei procedimenti amministrativi che hanno nel CRR la loro fonte diretta;
- Parte Terza disciplina prevalentemente le materie o le tipologie di rischi che non hanno una derivazione normativa comunitaria, ma sono necessarie per rendere il sistema regolamentare italiano allineato agli standard di vigilanza definiti dagli organismi internazionali.

La presente Circolare, che pone le basi per il complessivo progetto di revisione della normativa, consente di dare tempestiva applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, a buona parte delle norme del pacchetto normativo contenuto nel CRR e nella CRD IV.

Le parti che saranno successivamente definite, da un lato, completeranno la razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, attraverso il pieno consolidamento nella Circolare della disciplina contenuta in altre fonti ⁽⁶⁾, e, dall'altro, detteranno la disciplina secondaria per la cui emanazione è necessario attendere le modifiche al Testo unico bancario connesse con il recepimento delle direttive comunitarie ⁽⁷⁾.

(5) L'architettura, l'impianto complessivo e il contenuto della nuova Circolare sono stati illustrati e sottoposti a consultazione nel novembre 2013 (cfr. nota 4).

(6) In particolare, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche* e varie comunicazioni e disposizioni di vigilanza.

(7) Ad esempio, una volta intervenute le modifiche al Testo unico bancario necessarie per recepire parte della CRD IV e della direttiva 2011/89/UE, in materia di conglomerati finanziari, la Parte Prima sarà integrata con le norme relative ai gruppi bancari e all'albo delle banche e dei gruppi, in ordine alle quali è stata condotta la consultazione pubblica nell'ottobre 2013.

3. Contenuto e principali scelte normative

3.1 PARTE PRIMA – Norme di attuazione della direttiva CRD IV

3.1.1 Operatività transfrontaliera

I tre capitoli che trattano la materia disciplinano l'operatività in Italia delle banche comunitarie, con succursali o in regime di libera prestazione di servizi, e quella delle banche italiane in altri Stati dell'UE, parimenti con o senza insediamento di succursali, per i profili disciplinati dalla direttiva CRD IV che necessitano di recepimento in Italia ⁽⁸⁾.

3.1.2 Riserve di capitale

Conformemente alle disposizioni comunitarie, sono disciplinate la riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica, la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*). Solo la riserva di conservazione del capitale è applicabile dal 1° gennaio 2014 (cfr. par. 4.1).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune banche ⁽⁹⁾.

Il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale – pari alla somma delle varie riserve di capitale applicabili – comporta per le banche l'applicazione di limiti alle distribuzioni e l'obbligo di dotarsi di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale richieste.

Secondo il meccanismo previsto dalla Circolare, la verifica del rispetto dei limiti alle distribuzioni si effettua: i) per il periodo immediatamente successivo alla violazione del requisito combinato di riserva (primo periodo di applicazione), in base all'ammontare massimo distribuibile (AMD) generato nei periodi precedenti alle distribuzioni che la banca intende effettuare; ii) per i periodi successivi, su base semestrale, secondo un approccio di verifica ex post, nel rispetto del principio di competenza e sulla base di dati contabili certificati. Tale meccanismo, che si basa su un'interpretazione in linea con lo spirito e le finalità della CRD IV, è stato sottoposto alle valutazioni dei competenti uffici della Commissione europea, che si è riservata di esprimersi.

3.1.3 Processo di controllo prudenziale

La disciplina è stata oggetto di interventi di aggiornamento che hanno riguardato l'aggiunta di ulteriori tipologie di rischio da sottoporre a valutazione nell'ICAAP.

In tale contesto, è richiesto alle banche di integrare le metodologie di misurazione per tenere in considerazione, nell'ambito dell'esposizione al rischio di credito, anche il "rischio

(8) La disciplina delle succursali in Italia di banche italiane e quella relativa all'operatività in Stati extracomunitari non viene per il momento modificata e continua a essere regolata dalla Circolare n. 229 e dalle successive modifiche e integrazioni (Attività bancaria fuori sede, *Bollettino di Vigilanza* dicembre 2005; Disposizioni di vigilanza. Modificazioni statutarie – apertura di succursali da parte delle banche, *Bollettino di Vigilanza* marzo 2007).

(9) In questa prospettiva: i) la riserva di conservazione del capitale ha lo scopo di preservare i livelli minimi di capitale regolamentare nei momenti di tensione del mercato; ii) la riserva di capitale anticiclica, è volta a proteggere il sistema bancario dagli effetti pro ciclici delle fasi di eccessiva crescita del credito; iii) la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII buffer) e la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII buffer), richiedono risorse patrimoniali aggiuntive a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, globale o domestica, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario.

paese” e il “rischio di trasferimento”, in linea con quanto previsto nella disciplina relativa al sistema dei controlli interni (Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 7).

Viene poi richiamata l’attenzione, nell’ambito dei rischi di mercato, sull’esposizione al “rischio di base”, in particolare nel caso di utilizzo della metodologia standardizzata per il calcolo del rischio di posizione.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, è stato precisato che la misurazione dell’esposizione è effettuata con indicatori, quali il *leverage ratio*, in grado di rilevare eventuali squilibri tra attività e passività.

Circa il processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dall’autorità di vigilanza (SREP), il recepimento della CRD IV ha comportato l’allineamento alle disposizioni del TUB relative al novero dei poteri e delle misure di vigilanza a disposizione della Banca d'Italia per fronteggiare situazioni problematiche (ad esempio, la limitazione della parte variabile delle remunerazioni o il divieto di pagare interessi sugli strumenti finanziari computabili nei fondi propri); specifiche valutazioni e azioni di vigilanza sono previste anche con riguardo al livello e alla composizione delle riserve di liquidità delle banche.

3.2 PARTE SECONDA - Disciplina attuativa del CRR

3.2.1 Contenuto e aspetti generali

La Parte Seconda, dedicata all’attuazione del CRR, indica a titolo meramente ricognitivo, per ciascun capitolo, le parti o sezioni del Regolamento e delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione che disciplinano la materia; riporta le discrezionalità nazionali relative alla medesima materia esercitate dalla Banca d’Italia (cfr. par. 3.2.2); individua le unità organizzative responsabili e i termini dei procedimenti amministrativi che hanno nel Regolamento la loro fonte normativa diretta.

In questa Parte, per assicurarne l’organicità e la fruibilità, sono state anche inserite norme, per lo più di carattere organizzativo e procedurale, che presentano stretta connessione con la materia trattata nel capitolo. In questo modo, si intende agevolare l’individuazione dell’insieme di norme rilevanti per ciascuna materia.

In attesa del completamento, con l’emanazione degli RTS e degli ITS, del *Single Rulebook*, per evitare che la mancanza di indicazioni e specificazioni necessarie per l’applicazione della disciplina possa creare vuoti normativi e far sorgere incertezze interpretative, che possono riflettersi sull’operatività degli intermediari e sulla loro capacità di rispettare la normativa, vengono forniti, in taluni casi, orientamenti e chiarimenti relativi a disposizioni del CRR che riproducono disposizioni già contenute nella Circolare n. 263 e fanno riferimento, ove esistenti, a linee-guida e raccomandazioni non vincolanti dell’ABE. In altri casi, si indica alle banche di tenere conto, nell’applicare le disposizioni del CRR, dei progetti di norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’ABE, anche se non ancora adottate dalla Commissione europea.

Tali indicazioni non interferiscono con la disciplina comunitaria direttamente applicabile, ma valgono come linea di orientamento per gli intermediari sui criteri cui la Banca d’Italia ispirerà la propria attività di verifica della corretta attuazione delle disposizioni del Regolamento.

3.2.2 Esercizio delle discrezionalità nazionali

Si indicano di seguito le principali scelte relative alle discrezionalità nazionali esercitate nella Circolare.

Partecipazioni assicurative – Nell’ambito della disciplina dei fondi propri, è stata esercitata la discrezionalità che consente alle banche appartenenti a conglomerati finanziari, soggetti a vigilanza supplementare, al ricorrere di determinate condizioni, di ponderare gli investimenti significativi in imprese di assicurazione, riassicurazione o società di partecipazione assicurativa anziché di dedurli dai fondi propri.

Esposizioni infragruppo – Tenuto conto della stretta integrazione prevista dal TUB per il gruppo bancario, in continuità con il trattamento previsto dalla disciplina prudenziale contenuta nella Circolare n. 263, si riconosce in via generale l’esenzione dal requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito per le esposizioni fra società appartenenti al medesimo gruppo bancario situate in Italia. Inoltre, sempre a conferma della disciplina prudenziale della citata Circolare, la medesima esenzione si applica anche alle esposizioni tra banche appartenenti a un medesimo sistema di tutela istituzionale riconosciuto dalla Banca d’Italia.

Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano i sistemi IRB o i metodi AMA (floor) – In attesa dell’applicazione di un limite vincolante alla leva finanziaria, è stato confermato il limite minimo, già previsto nella normativa prudenziale, relativo ai requisiti patrimoniali per le banche che utilizzano sistemi interni per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito (IRB) e operativo (AMA) – c.d. *floor*.

Concentrazione dei rischi – Per quanto riguarda le discrezionalità nazionali in materia di grandi rischi, è stata esercitata l’opzione, che, in linea con la normativa contenuta nella Circolare n. 263, prevede l’applicazione di coefficienti di ponderazione preferenziali non oltre il 2 gennaio 2029⁽¹⁰⁾. In tale ambito, non è stata esercitata la discrezionalità che consentirebbe di estendere il trattamento preferenziale per le esposizioni infragruppo (ponderazione 0%) anche alle esposizioni fra società appartenenti a un medesimo conglomerato finanziario soggetto a vigilanza supplementare in base alla direttiva 2002/87/CE (FICOD). Nella decisione si è tenuto conto della circostanza che la disciplina comunitaria della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari non prevede, al momento, regole in materia di concentrazione dei rischi e transazioni infragruppo equivalenti a quelle del CRR.

Disciplina della liquidità applicabile livello individuale: waiver – Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di rischio di liquidità e i relativi obblighi di segnalazione, si riconosce alle banche italiane appartenenti a gruppi bancari la deroga dall’applicazione su base individuale di tali disposizioni. Le capogruppo sono tenute al rispetto delle disposizioni su base consolidata e, ove rilevante, a livello di “sottogruppo di liquidità”⁽¹¹⁾.

Le nuove disposizioni danno, inoltre, attuazione agli orientamenti emanati dall’ABE in materia di depositi al dettaglio soggetti a deflussi differenti ai fini delle segnalazioni in materia di rischio di liquidità⁽¹²⁾.

3.3 PARTE TERZA – Disciplina relativa a materie non armonizzate a livello comunitario

La Parte Terza, al momento, contiene le sole disposizioni in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, che sono state allineate al CRR nella parte relativa ai limiti prudenziali alle partecipazioni in imprese non finanziarie⁽¹³⁾.

(10) L’art. 493, par. 3 CRR prevede che le deroghe si applichino sino all’entrata in vigore di un eventuale atto legislativo di revisione della disciplina, ma non dopo il 2 gennaio 2029.

(11) Ad esempio, nel caso di un gruppo italiano con articolazione internazionale, la capogruppo rispetta gli obblighi sia a livello consolidato sia a livello di “sottogruppo di liquidità” composto dalle società italiane del gruppo medesimo per le quali è prevista la deroga.

(12) *Guidelines on retail deposits subject to different outflows for the purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013, on prudential requirements for credit institutions and investment firms amending Regulation (EU) No 6458/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR)* del 6 dicembre 2013.

(13) Nel corso del 2014, confluiranno in tale Parte le disposizioni attualmente contenute:

i) nella Circolare n. 263 volte a disciplinare i conflitti di interesse e altri rischi connessi alle operazioni con parti correlate, i requisiti e i presidi per l’emissione di obbligazioni bancarie garantite, le disposizioni sulla banca depositaria;

4. *Abrogazioni, disposizioni finali, transitorie e di coordinamento*

4.1 Disposizioni transitorie e finali

Disciplina delle riserve di capitale

La disciplina in materia di riserve di capitale, contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della presente Circolare si applica nel modo seguente:

- 1) la riserva di conservazione del capitale prevista nella Sezione II si applica, a partire dal 1° gennaio 2014, utilizzando un coefficiente pari al 2,5%, ai gruppi bancari a livello consolidato e alle banche non appartenenti a gruppi bancari. Le banche appartenenti a gruppi bancari applicano a livello individuale un coefficiente di riserva di conservazione del capitale pari a:
 - 0,625% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
 - 0,625% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
 - 0,625% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
 - 1,25% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - 2,5% dal 1° gennaio 2019;
- 2) la riserva di capitale anticiclica prevista nella Sezione III, si applica a partire dal 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 160, commi da 1 a 4 della CRD IV;
- 3) la riserva di capitale per le G-SII e le eventuali riserve di capitale per le O-SII previste nella Sezione IV, si applicano a partire dal 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 162, comma 5 della CRD IV;
- 4) le misure di conservazione del capitale previste nella Sezione V si applicano a partire dal 1° gennaio 2014. Per il primo periodo di applicazione, le banche che, a tale data, non rispettino il requisito combinato di riserva di capitale effettuano distribuzioni (incluso il pagamento di dividendi relativi all'esercizio 2013) soltanto nei limiti dell'ammontare massimo distribuibile (AMD), calcolato con riferimento al capitale primario di classe 1 disponibile al 1° gennaio 2014 e agli utili generati nell'esercizio 2013.

Le banche di credito cooperativo, sino all'1.1.2016, includono nel piano di conservazione del capitale almeno quanto previsto nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 2, secondo capoverso, primi due alinea. Restano ferme le misure di vigilanza che la Banca d'Italia può adottare nell'ambito dello SREP.

Disciplina dei fondi propri

Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri, contenute nella Parte Seconda, Capitolo 14, si precisa che:

- 1) le banche esercitano la facoltà prevista nella Sezione II, par. 2, ultimo capoverso, non oltre il 31 gennaio 2014. La scelta è tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia ed esplicitata, in bilancio, nelle informative contabili infrannuali e nell'informativa al pubblico. Una volta esercitata la facoltà in parola, le banche non possono modificare il trattamento prudenziale dei profitti e delle perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie

ii) nella Circolare n. 229 (ad esempio, raccolta del risparmio, succursali, disciplina delle banche di credito cooperativo), che verrà definitivamente abrogata.

disponibili per la vendita" per tutto il periodo previsto dall'articolo 467, comma 2, ultimo capoverso del CRR;

- 2) gli ammontari non dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 e dagli elementi di classe 2, in applicazione delle disposizioni transitorie, sono assoggettati al trattamento prudenziale previsto rispettivamente dagli articoli 472, 475, 477 e, per quanto non disposto da tali articoli, dall'articolo 481 del CRR.

4.2 Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: disposizioni applicabili alle banche, abrogazioni e procedimenti pendenti

Disposizioni applicabili

Dalla data di entrata in vigore della presente Circolare (1° gennaio 2014), alle banche, ai gruppi bancari, alle imprese di riferimento, alle componenti del gruppo sub-consolidanti, alle succursali in Italia di banche extracomunitarie e alle succursali di banche comunitarie, si applicano, secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate, esclusivamente i seguenti capitoli della Circolare n. 263:

- Titolo V, Capitolo 2: Governo e gestione del rischio di liquidità;
- Titolo V, Capitolo 3: Obbligazioni bancarie garantite;
- Titolo V, Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- Titolo V, Capitolo 6: Banca depositaria di OICR e fondi pensione;
- Titolo V, Capitolo 7: Sistema dei controlli interni;
- Titolo V, Capitolo 8: Sistema informativo;
- Titolo V, Capitolo 9: Continuità operativa.

Autorizzazione all'attività bancaria

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, delle disposizioni relative all'autorizzazione all'attività bancaria contenute nella presente Circolare, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, è abrogato il Titolo I, Capitolo 3 (Autorizzazione all'attività bancaria) della Circolare n. 263.

Ai procedimenti di autorizzazione all'attività bancaria pendenti a tale data si applicano le nuove disposizioni ⁽¹⁴⁾.

Comunicazioni di vigilanza

Dal 1° gennaio 2014 le seguenti comunicazioni cessano di essere applicabili alle banche, ai gruppi bancari, alle imprese di riferimento, alle componenti del gruppo sub-consolidanti e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie:

- Comunicazione dell'11 marzo 2009. Filtri prudenziali; avviamento (*Bollettino di vigilanza* n. 6 del 2009).
- Comunicazione del 13 agosto 2009 - Informativa al pubblico: ambito di applicazione (*Bollettino di vigilanza* n. 8 del 2009);
- Comunicazione del 21 gennaio 2010. Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato: indici calcolati da Borsa Italiana spa (*Bollettino di vigilanza* n. 1 del 2010);

(14) Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli elementi del capitale iniziale devono rispettare i requisiti di computabilità nel capitale primario di classe 1 previsti dal CRR.

- Comunicazione del 18 maggio 2010. Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali (*Bollettino di vigilanza* n. 5 del 2010);
- Comunicazione del 23 giugno 2010. Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali (*Bollettino di vigilanza* n. 6 del 2010);
- Comunicazione del 31 marzo 2011 – Filtro prudenziale relativo all'imposta sostitutiva sull'avviamento (*Bollettino di vigilanza* n. 3 del 2011);
- Comunicazione del 31 maggio 2012 - Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (*Bollettino di vigilanza* n. 5 del 2012);
- Comunicazione dell'8 maggio 2013 – Patrimonio di vigilanza (*Bollettino di vigilanza* n. 5 del 2013), ad eccezione delle disposizioni transitorie contenute nel par. 2 (Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento), relative alle DTA rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012.

4.3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999: abrogazioni e procedimenti pendenti

Dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni, in materia di operatività transfrontaliera, della Circolare n. 229:

- Titolo III, Capitolo 2, Sezione II, par. 2 (succursali di banche in paesi comunitari) e Sezione IV (stabilimento in paesi comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento);
- Titolo III, Capitolo 3, Sezione II, parr. 1 (libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari) e 3 (libera prestazione di servizi in paesi comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento);
- Titolo VII, Capitolo II (banche e società finanziarie comunitarie in Italia).

4.4 Disposizioni relative ad altri intermediari

La Circolare n. 263 continua a trovare applicazione per le SGR, gli IMEL, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, relativamente ai riferimenti a essa contenuti nelle rispettive disposizioni di vigilanza.